



TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 2160/23

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4581/2017 R.G. vertente tra:

(Avv. GRATTAGLIANO FILIPPO)

- ATTORE -

E

- CONVENUTO -

- FATTO E DIRITTO -

1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., _____, premetteva che in data 19.04.2012, stipulava con la _____ un mutuo ipotecario per complessivi € 43.000,00 e chiedeva di: "a) Accertare e dichiarare che tra il Sig. _____ da una parte e la Bancapulia spa dall'altra, è intercorso il contratto di mutuo Rep. 532287, Raccolta n. 33066 per Notar Dott. Francesco Reboli, stipulato in data 19.4.2012; b) Accertare e dichiarare che nella fattispecie de qua, si è verificata la tipica ipotesi di c.d. usura preventiva, vale a dire che in data 19.4.2012, la banca determinava nell'8,120 % il tasso di preammortamento e di ammortamento in ragione d'anno, e che quest'ultimo tasso, in uno alle spese di istruttoria pari ad € 400,00, assicurazione € 3.392,51, perizia e varie € 488,76, spese incasso pro rata € 2,00 oltre al 2,00 % in più rispetto al tasso convenuto in caso di ritardato pagamento nelle rate di mutuo e l'importante voce di costo relativa alla c.d. penale di estinzione anticipata del mutuo, fissata nella misura del 2%, si

produceva il c.d. TEG nella misura del 14,508 %, laddove il tasso soglia previsto nel 2^o trimestre del 2012 era fissato nella misura del 9,938 %; c) Per l'effetto, accertare e dichiarare che il tasso convenuto, dato dalla sommatoria del tasso convenzionale e degli ulteriori costi ut supra, è pari al 10,508 % superiore dunque al tasso soglia che all'epoca in cui fu stipulato il contratto di mutuo era del 9,938 % con conseguente gratuità del mutuo, essendo, quindi, il tasso usurario; d) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare che, quand'anche si volesse escludere, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso convenuto, il differenziale di mora fissato nella misura del 2%, fermo restando tutti gli altri costi di cui occorre tener conto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 V c. L. 108/96 e 1815 c.c., il tasso convenuto è da ritenersi ugualmente usurario, atteso che il risultato finale è pari al 12,508 %, sempre superiore al tasso soglia previsto del 9,938 %. Accertare e dichiarare che il solo tasso moratorio è pari al 10,120 % comunque superiore al detto tasso soglia. e) Accertare e dichiarare, quindi, nulla la clausola relativa agli interessi comunque convenuti e che ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 108/96 ed in particolare la L. 24/2001 che testualmente recita all'art. 1: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento" gli attori mutuatari hanno diritto al rimborso di tutti gli interessi pagati dalla data di pagamento della quota di preammortamento, fino al dì dell'ultimo pagamento nella misura di € 22.067,26 di cui interessi versati e non dovuti pari ad € 14.958,23 e spese varie versate e non dovute pari ad € 4.500,77; interessi legali € 2.592,05; rivalutazione monetaria € 91,61 al 31.12.2016 oltre i successivi interessi e rivalutazione dall'1.01.2017 fino al soddisfo, come da perizia contabile di parte del _____ che viene qui richiamata e da intendersi trascritta e riportata e comunque allegata al presente ricorso; f) Per l'effetto, condannare _____ alla via _____ in persona del suo legale rapp. p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 22.067,26 o quell'altra maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta provata e/o di ragione oltre danni da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. e interessi anatocistici sulle somme dovute quanto meno dalla presente domanda fino al soddisfo e condannare la banca a ricevere la sola sorte capitale sulle rate a scadere. g) In via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, accertare e dichiarare che l'ISC contrattualmente indicato dalla Banca convenuta nella misura del 9,22 % è risultato essere diverso da quello effettivamente applicato nella misura del 10,508 %, dichiarando, in tal modo, nulla la clausola relativa agli interessi per le norme di cui sopra, con applicazione dei cc. dd. tassi sostitutivi ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 125 bis in uno all'art. 117, comma 5, D.Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B.). Per l'effetto condannare la Banca convenuta in persona del suo legale rapp. p.t. al pagamento della somma di € 19.491,34, oltre interessi legali e

rivalutazione monetaria dall'1.1.2017 fino al soddisfo. h) Vittoria di spese, compensi ed oneri accessori di causa come per legge in favore del sottoscritto distrattario".

Costituendosi, la _____ ha chiesto il rigetto delle domande avverse, con vittoria delle spese di lite.

Con provvedimento fuori udienza del 25.10.2017, veniva mutato il rito da sommario in ordinario e, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento di una CTU contabile che ha visto il deposito di tre relazioni da parte del consulente nominato, le ultime due delle quali integrative della prima.

La causa viene oggi decisa con la presente sentenza all'esito dello scambio di note scritte di trattazione, come disposto con il decreto del 29.3.2023.

2. Le domande vanno accolte in parte per le ragioni di seguito esposte.

_____ stipulavano in data 19.4.2012 un contratto di mutuo ipotecario alle seguenti principali condizioni economiche: - importo totale del mutuo di € 43.000,00, erogato contestualmente alla stipula del contratto; - rimborso del capitale mutuato, con ammortamento alla francese, mediante il pagamento di n.180 rate di ammortamento mensili posticipate composte di quota capitale e quota interessi di importo fisso di € 413,91 oltre una rata di pre-ammortamento composta di soli interessi; - interessi corrispettivi al tasso nominale annuo fisso pari al 8,120%; - interesse di mora: determinato nella misura del tasso contrattuale maggiorato di 2,000 punti percentuali in ragion d'anno.

Rispondendo ad apposito quesito formulato con ordinanza del 6.12.2022, il CTU nominato ha calcolato il TEG alla data del contratto per la fase fisiologica, tenendo cioè conto del tasso corrispettivo contrattualizzato dell'8,120% e degli oneri di seguito elencati (tra i quali su specifica previsione del quesito non è stata fatta rientrare la commissione per estinzione anticipata): - commissione per istruttoria pratica € 400,00; - perizia tecnica € 188,76 + commissioni su perizia di € 300,00 = € 488,76; - polizza assicurativa incendio obbligatoria: € 645,00; - polizza assicurativa rischio morte: € 2.747,51.

Il TEG in tal modo calcolato è pari al 10,450%, ed è superiore al tasso soglia del 9,938% vigente alla data del contratto.

La difesa della società convenuta ha contestato tale calcolo assumendo che tra i costi del mutuo in questione non si può tenere conto di quello relativo alla polizza assicurativa rischio morte poiché trattasi di polizza non obbligatoria che prevede come beneficiari gli eredi legittimi.

In tema di usura originaria, il premio di polizza va considerato nel perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p., a tenore del quale: *"per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle*

spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dal menzionato art. 644, co. 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 3025/202; Cass. n. 5160/2018; Cass. n. 8806/2017).

Quindi, in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito e la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova. Ne deriva che la facoltatività e la contestualità della stipula della polizza rispetto al mutuo non sono dirimenti e che la contestualità lascia solo presumere il collegamento che comunque può essere diversamente provato ricorrendo anche alle presunzioni semplici.

A tale riguardo, la Suprema Corte ha appunto precisato che: *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Sez. 1, n. 8806, 05/04/2017, Rv. 643727). La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art. 1815 c.p.c., comma 2) trova sede non solo nella L. n. 108 del 1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell'art. 644 c.p., comma 4, siccome novellato dalla legge predetta (sull'unitarietà della disciplina si sofferma la citata sentenza n. 8806). Norma, quest'ultima, che al fine di impedire, tanto prevedibili quanto agevoli, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". Qui non è dubbio che si tratti di una spesa (a qualsiasi titolo dice la legge) collegata alla "erogazione del credito" (Cass. n. 17466/2020).*

Nel caso che ci occupa, pur se l'assicurazione sulla vita non risulta essere obbligatoria e pur se non è contestuale perché stipulata sette giorni dopo il contratto di mutuo, vi sono altri indici che invece favoriscono un'interpretazione volta al collegamento negoziale tra i due

contratti. Tali indici si identificano: 1) nell'importo assicurato corrispondente a quello del mutuo (€ 43.000,00); 2) nell'identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento (quindici anni); 3) nel fatto che nel testo negoziale della polizza assicurativa si fa espresso riferimento proprio al "mutuo erogato il 10/04/2012" e la polizza stessa è denominata "Progetto Mutuo Protetto"; 4) l'assicurazione è stata stipulata con una società che appare riferibile alla _____ come si evince dalla parte superiore della pagina contrattuale ove accanto al logo recante il nome dell'assicuratore "UNIQA Assicurazioni" è collocato il logo della _____

Non esclude il collegamento predetto il fatto che i beneficiari della polizza vita siano gli eredi del mutuatario, poiché resta fermo che la funzione dell'assicurazione è quella di garantire la stessa banca da rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore, eredi compresi.

In ragione dell'usurarietà degli interessi corrispettivi pattuiti (unitamente agli altri predetti costi contrattuali), va dichiarato che sul capitale mutuato, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., non sono dovuti interessi, con la conseguenza che l'Orofino è tenuto alla restituzione soltanto del capitale, cioè della somma di € 43.000,00.

Quest'ultimo ha chiesto la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a tale importo.

Al fine di quantificare il totale dei pagamenti effettuati dall'Orofino il CTU, per il periodo dal 19.04.2012 sino al 30.11.2018, ha tenuto come riferimento la "lista rate" prodotta in atti da parte attrice, mentre per i pagamenti effettuati sino a gennaio 2022 sono state prese in considerazione le quietanze di pagamento ed il rendiconto del mutuo 31.12.2020 della stessa banca. Pertanto, stando al conteggio del CTU, le somme corrisposte dal mutuatario a titolo rate di ammortamento (dal 19.04.2012 al 31.1.2022), di spese, oneri, commissioni e polizze assicurative è pari a complessivi € 52.863,31.

In realtà, la suddetta "lista rate" utilizzata dal CTU è un documento, come pure rilevato da quest'ultimo, privo di intestazione dell'emittente e privo di data certa, sicché, essendo stato il suo contenuto contestato dalla difesa della società convenuta, lo stesso non può avere alcuna efficacia probatoria, essendo incerta la provenienza ed inattendibili le risultanze dei supposti pagamenti.

Pertanto, al fine di calcolare le somme versate dall' _____ occorre tenere conto: A) della perizia di parte da questo depositata con il ricorso introduttivo, ove si legge (TAB. 3) che fino al 31.12.2016 il mutuatario aveva versato complessivi € 16.871,00, a titolo di preammortamento fino alla 56° rata fissa di € 413,91; tale risultanza documentale non è stata contestata dalla difesa della società convenuta; B) delle quietanze delle rate di mutuo dal

gennaio 2021 ad aprile 2021 e delle quietanze di pagamento delle rate di mutuo dal Maggio 2021 a Gennaio 2022; C) del rendiconto del mutuo al 31.12.2020 della banca relativo alle rate dal 31.1.2020 al 31.12.2020); sebbene i documenti sub b) e c) (le cui rate versate ammontano a complessivi € 9.933,84) siano stati prodotti dopo il decorso del termine di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. per l'articolazione dei mezzi istruttori, gli stessi sono utilizzabili perché di formazione successiva al decorso di detto termine e sottoposti al contraddittorio della controparte; D) delle spese di perizia e di istruttoria, nonché dei premi delle due assicurazioni per un totale di € 4.281,27 (v. pg. 9 della seconda CTU), il cui pagamento non è contestato.

L'importo complessivo che risulta dalla sommatoria degli importi riportati nei documenti appena indicati è pari ad € 31.086,17, inferiore rispetto all'ammontare del capitale mutuato (€ 43.000,00) che l'Orofino è tenuto a restituire alla società mutuante.

Ne discende che la domanda restitutoria va rigettata.

3. Stante la parziale soccombenza dell'attore, le spese di lite vanno compensate per metà e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).

Analogamente, le spese di CTU vanno poste definitivamente per due terzi a carico di parte convenuta e per un terzo a carico di parte attrice.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) dichiara che il tasso convenuto nel mutuo intervenuto tra le parti il 19.4.2012, dato dalla sommatoria del tasso corrispettivo e degli ulteriori costi di cui si è detto in parte motiva, è superiore al tasso soglia;
- 2) rigetta la domanda restitutoria proposta dall'attore;
- 3) condanna la società convenuta al pagamento di metà delle spese processuali in favore dell'Avv. Filippo Grattagliano, dichiaratosi anticipatario, che, in detta ridotta misura, liquida in euro _____ per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
- 4) pone le spese di CTU definitivamente per due terzi a carico di parte convenuta e per un

terzo a carico di parte attrice.

Così deciso in Bari, il 30/05/2023.

IL GIUDICE

dott. Michele De Palma

